

## **ASSOCIAZIONE RETETOSTA-ONLUS** **STATUTO**

### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata**

È costituita l'Associazione Retetosta-Onlus senza scopo di lucro a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in seguito chiamata per brevità "Associazione".

L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, ed è disciplinata, ai fini fiscali, dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n 460.

### **Art. 2 - Sede**

La sede legale dell'Associazione è ubicata in Opera (MI), via Sporting Mirasole, n.9/3 .

### **Art. 3 - Scopi**

L'Associazione, svolge la propria attività nel settore della beneficenza, e persegue i seguenti scopi:

- effettuare erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) del D.lgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

### **Art. 4 - Attività Accessorie**

L'Associazione intende promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi fini, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare campagne di raccolta fondi, da devolvere in favore di enti di cui all'art. 3;
- creare e sviluppare un fondo i cui proventi saranno destinati al sostegno dei progetti selezionati dall'Associazione, attraverso la realizzazione di manifestazioni, concerti, aste benefiche, ed ogni altra attività di raccolta fondi effettuata direttamente o in collaborazione con società etiche specializzate;
- favorire dibattiti e progetti legati alle questioni della solidarietà ed alla beneficenza anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali suscettibili di contribuire al raggiungimento degli scopi;
- intrattenere rapporti di collaborazione, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo delle aree di fragilità sociale, svolgendo altresì attività di sensibilizzazione;
- l'Associazione non persegue finalità di lucro; è fatto divieto di distribuire anche in maniera indiretta utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge;
- è fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante dalle attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento per fini istituzionali dell'Associazione;
- l'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative e da ogni altro contributo dei soci;
- dai beni sia mobili che immobili che potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

## **Art. 6 - Soci**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano presentato domanda di ammissione all'Associazione. Ogni associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta. Sono soci fondatori coloro che firmano l'atto costitutivo dell'Associazione e attraverso il pagamento della prima quota sociale costituiscono l'Associazione di cui all'art. 1 del presente statuto.

I soci si riconoscono nel manifesto dell'Associazione e ne condividono i fini impegnandosi a contribuire allo sviluppo dell'associazione secondo le proprie competenze, la propria professionalità ed all'interno del proprio ambito di intervento.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione o il presente statuto;
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: persone o enti che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h) del D.Lgs 460/97 è in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

È prevista inoltre la figura degli "Amici Tostio", persone fisiche o enti che pur non godendo dei diritti e degli obblighi dei soci, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi in maniera spontanea e volontaristica, partecipando in vario modo alle attività dell'Associazione e contribuendo a determinarne l'indirizzo.

## **Art. 7 - Criteri di ammissione e esclusione**

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso

all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se previsto, o all'Assemblea.

### **Art. 8 ó Diritti e obblighi**

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

### **Art. 9 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea, composta da tutti gli iscritti all'Associazione;
- il Comitato Etico, composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da cinque (5) membri eletti dall'Assemblea;
- il Presidente dell'Associazione;

Il funzionamento del Comitato Etico e del Consiglio Direttivo sarà oggetto di separata regolamentazione. L'Assemblea può nominare un Presidente onorario su proposta del Comitato Etico.

Il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probi Viri verranno istituiti facoltativamente.

### **Art. 10 - Assemblea**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente dell'Associazione fra le candidature approvate dal Comitato Etico;
- nomina il Presidente onorario;
- sceglie i membri del Consiglio Direttivo;
- sceglie i membri del Comitato Etico;
- approva il bilancio;

- delibera sulle modifiche dello statuto prospettate dal Consiglio Direttivo e approvate a maggioranza qualificata dei soci presenti all'Assemblea;
- avalla gli indirizzi programmatici progettati dal Presidente;
- avalla le proposte di finanziamento dei progetti da sostenere presentate dal Presidente o dal Comitato Etico;
- stabilisce il compenso spettante al Presidente e agli altri organi sulla base delle risorse finanziarie a disposizione, degli obiettivi presentati e dei risultati della gestione dell'esercizio precedente.

Fatte salve le disposizioni del presente Statuto, le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti, fuorché quelle di decadenza degli organi rappresentativi per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei soci. Per lo scioglimento dell'Associazione e per le modifiche dello Statuto si applica il successivo articolo 20.

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- una volta l'anno in seduta ordinaria;
- in seduta straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti effettivi del Consiglio Direttivo;
- su richiesta di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea per essere valida deve avere la maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione mentre per la seconda non sono previsti limiti.

### **Art. 11 - Presidente**

Il Presidente dura in carica cinque (5) anni ed è rieleggibile.

Ha i seguenti poteri:

- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- nomina due membri del Comitato Etico;
- favorisce il raggiungimento dei fini sociali;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- individua e sottopone all'Assemblea i progetti da sostenere;
- nomina il Tesoriere all'interno del Consiglio Direttivo;
- gestisce l'aspetto economico finanziario;
- provvede agli atti amministrativi e contabili necessari.

Al Presidente sarà conferita una indennità, il cui ammontare verrà annualmente deliberato dall'Assemblea, che in ogni caso non potrà mai essere superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 12 - Comitato Etico**

Il Comitato Etico:

- è composto da tre (3) membri tre scelti dall'Assemblea;
- verifica il rispetto del Codice Etico da parte degli organi dell'Associazione e dei singoli associati;
- approva le candidature alla carica di Presidente dell'Associazione;
- supporta il Presidente nell'espletamento delle sue attività, svolgendo anche una funzione propositiva e consultiva rispetto alle attività dell'Associazione;

- cura il patrimonio dell'Associazione;
- verifica l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- esprime il proprio parere in ordine all'accettazione di donazioni.

### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da cinque (5) membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, che restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre (3) anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

### **Art. 14 - Presidente onorario**

L'Assemblea può provvedere a nominare un Presidente onorario scelto tra le personalità del mondo politico, accademico e della cultura che condividono gli scopi dell'Associazione e collaborano attivamente al loro conseguimento. È membro di diritto del Comitato Etico e del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

### **Art. 15 - Collegio dei revisori**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

### **Art. 16 - Collegio dei probiviri**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei probiviri composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica tre (3) anni. Decide insindacabilmente, entro trenta (30) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

### **Art. 17 - Articolazione territoriale**

L'Associazione al fine di espletare la propria attività, può organizzarsi in sezioni regionali e/o provinciali cui fanno riferimento i soci.

Le modalità di organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo restando l'obbligo di accettare gli scopi e i fini dell'Associazione e che le attività svolte a livello locale debbono considerarsi integrative di quelle nazionali.

### **Art. 18 - Bilancio**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

### **Art. 19 - Norme transitorie e di prima applicazione**

I soci fondatori nella prima seduta nominano il Presidente ed eventualmente il Presidente onorario. Essi si costituiscono in Consiglio Direttivo indipendentemente dal loro numero e assumono altresì in via provvisoria, i poteri dell'Assemblea. Entro un anno dalla data di istituzione dell'Associazione si provvederà alla formazione degli organi secondo lo statuto.

### **Art. 20 ó Modifica statuto e scioglimento**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### **Art. 21 ó Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.